



COMUNE di DERUTA

Provincia di Perugia

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 59 del Reg.

Data 28.6.1991

OGGETTO: Legge 7.8.1990, n. 241 - art. 12 - Approvazione criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per la attribuzione di vantaggi economici.

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16,50, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PATACCA Remo		si		FAINA Giorgio		si	
MASTICE Mauro		si		MONTAGNOLI Piero			si
PELUCCA Valentino		si		SPACCINI Gian Ugo			si
BRUCOLINI Marco			si	MORI Silvano		si	
FICOLA Augusto		si		BOCO Rolando			si
DAMIANI Mario		si		VERBENA Alvaro		si	
PICCHIOTTI Donatella in Franciosini		si		COCCHI Franco			si
CURTI Giovanni			si	MARINACCI Guido		si	
SEGOLONI Danilo		si		GRANOCCHIA Mirco		si	
ERCOLANI Aldo		si		PERELLI Antonio			si

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 13

Assenti n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor rag. Alvaro Verbena nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario comunale Signor dr. Laura Fiorino La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i Signori: Mori, Ficola, Granocchia

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ~~si~~

- il responsabile di Regione, per quanto concerne la regolarità contabile;

- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

Sida atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 35, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Dare atto che con apposita e separata votazione e ad unanimità di voti degli aventi diritto, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142.
Approvato e sottoscritto:

Il segretario Comunale

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano


Prot. N. 6297

20 LUG. 1991

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il 20 LUG. 1991



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
 - E' stata comunicata, con lettera n., in data, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 45, comma 3, della legge n. 142/1990, trattandosi di materia elencata nel comma 2;
 - E' stata trasmessa, con lettera n., in data, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 45, comma 2);
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, comma 4);
 - E' stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (Art. 45, comma 1);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 - senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il _____

Il Segretario Comunale

R

REGIONE DELL'UMBRIA	
IL COMITATO DI CONTROLLO	
SEZIONE COMUNI - PERUGIA	
Prende atto il <u>12 AGO. 1991</u> n. <u>20065</u>	
IL SEGRETARIO F.to Illeggibile	IL PRESIDENTE F.to Illeggibile

59/28.6.1991

OGGETTO: Legge 7.8.1990, n. 241 - art. 12 - Approvazione criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per la attribuzione di vantaggi economici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, il quale espressamente prevede: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

VISTO lo schema di regolamento a tale scopo predisposto dal Responsabile dei servizi sociali di questo Comune;

SENTITO l'intervento dell'assessore ai servizi sociali sig. Picchiotti, la quale relaziona sull'argomento facendo presente i motivi che hanno portato alla formazione dello schema suddetto nel suo articolato e riassumendo i contenuti dei vari articoli, fa presente inoltre che il regolamento in questione è stato sottoposto all'attenzione e all'esame della Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole sullo stesso.

Chiede la parola il Consigliere Ercolani, il quale approva globalmente i contenuti del regolamento; propone però di apportare una piccola modifica al 1° comma dell'art. 2 togliendo la frase "a tempo indeterminato e sino a revoca con frequenza annuale" onde evitare il rischio di dare annualmente contributi senza che gli stessi vengano richiesti e senza sapere come vengono utilizzati;

RITENUTO dover approvare la suddetta proposta di rettifica;

Il Sindaco-Presidente sottopone all'approvazione il regolamento in questione con la modifica proposta dal Copnsigliere Ercolani;

CON ¹³ voti favorevoli resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) - Approvare il regolamento per l'approvazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 composto da n. 4 capi e da n. 8 articoli, così come allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

11/

COMUNE DI DERUTA


presenta refecondato
è stato affisso all'Albo Pretorio
dal 19.8.91 al 2.9.91

Cap. 1

Deruta, 3.9.91

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

MESSO COMUNALE



Il Comune interviene con erogazioni economiche nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione della occupazione e produzione locale, di tutela dell'ambiente e di protezione civile.
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Cap. 2

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici in denaro o in beni e servizi comunque attribuiti, scuole (anche a mezzo degli uffici di appartenenza o dei comitati di gestione), Enti, Associazioni o gruppi costituiti senza scopo di lucro ivi comprese le organizzazioni dei lavoratori aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti o singoli soggetti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali. Eccezionalmente possono essere attribuiti contributi anche ad Enti e Associazioni non aventi sede nel territorio.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, in beni e servizi a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia autentica dello statuto o atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi. Ovvero, nel caso di organismo di una istituzione, solo esercizio futuro.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risultino scopi e finalità della associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) - della caratteristica delle iniziative e attività programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione delle comunità locali e al loro rapporto con le attività proprie del Comune;
- b) - del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) - della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (o di quei beni artistici, storici culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto), con impegno da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

I contributi ordinari in denaro assegnati saranno erogati tramite il tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto od atto costitutivo già presentati, se non hanno subito modificazioni.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione

alle somme stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati. Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna relativamente alla gestione degli Enti Pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere il contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario, dei soggetti cui al Cap. 2.1.

Per detti interventi si può eccezionalmente prescindere dall'appartenenza territoriale del richiedente.

La richiesta dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale di norma almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) - da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale.
- b) - da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà, tuttavia, presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale.

L'intervento del Comune non può essere nè richiesto nè concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinaria di enti pubblici e privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni personali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2.5. Utilizzazione di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti, Associazioni o gruppi costituiti senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, e/o sulla base di apposita convenzione tra lo stesso e l'Ente beneficiario.

L'ammontare del beneficio, opportunamente valutato, secondo apposita stima del canone di locazione dell'immobile, effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dell'effettivo costo sostenuto dal Comune, viene computato nell'ammontare dei contributi ordinari e/o straordinari ricevuti dal beneficiario.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Cap. 3

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica o in beni e servizi a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di

eventi gravi;

- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza, quali traslochi, riscaldamento, illuminazione dell'unità immobiliare, ecc.;
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'intervento del Comune è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili determinate in fase di predisposizione del bilancio di previsione ed allocate in apposito capitolo della spesa.

L'assegnazione del contributo è disposta sulla base della seguente documentazione;

- istanza scritta del beneficiario o di altro avente titolo, che metta in evidenza lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare;
- relazione del settore servizi sociali del Comune attestante la situazione socio-economica della famiglia del beneficiario;
- situazione dei redditi del nucleo familiare del richiedente.

La Giunta Comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato, tenuto conto della situazione socio-economica familiare del soggetto interessato e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale, previa verifica che l'interessato non abbia ottenuto altro contributo allo stesso titolo della U.L.S.S. competente.

Cap. 4

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.1.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

11/

(sigla=Legge241)